REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL LIBRO TERZO DEL CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI (SERVIZI DI BANCOPOSTA)

Art. 130

Smarrimento, distruzione o sottrazione di assegni fiduciari in circolazione

1 - Per gli assegni fiduciari la procedura di ammortamento e' facoltativa. Ad impedire l'eventuale pagamento di quelli smarriti, distrutti o sottratti e' sufficiente una denuncia contenente tutti gli estremi del titolo fatta dal possessore all'ufficio detentore del conto traente, accompagnata da una dichiarazione rilasciata dall'autorita' di pubblica sicurezza, attestante l'avvenuta denunzia.

Versione in vigore dal 17 agosto 1989, non più in vigore dal 8 maggio 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta)
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256
Titolo	IV — Conti correnti postali
Capo	IV — Assegni e postagiro
Sezione	V — Smarrimento, distruzione o sottrazione di assegni e di postagiro
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-256-1989/art-130-smarrimento-distruzione-o-sottrazione-di-assegni-fiduciari-in/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it